



GLI STATUTI GENERALI
LE LEGGI VIGENTI
E I PRINCIPALI DECRETI
EMANATI NEL SOVRANO PRINCIPATO DI SEBORGA

A cura del Palazzo del Governo

MEMENTO

Conoscere le Nostre origini e le vicissitudini tramandate è come riconoscere in quegli Atti le volontà dei Nostri Padri.

Lottare per la continuità di ciò che è stato costruito, per la Sovranità Territoriale, per l'autodeterminazione è lottare per la verità.

Difendere la storia della comunità è obbligo di tutta la Comunità.

Difendere i propri Diritti è necessità di sopravvivenza.

Difendere i valori costitutivi della propria Patria è dovere di ogni Cittadino .

Difendere la Terra spettante al Cittadino che la abita, è Sacrosanto Diritto di tutti.

Coloro che non sentono vitali le Regole fondamentali dei Diritti di un Popolo, non sono degni di risiedere nel Principato di Seborga.

Coloro che non sanno sottostare alle Leggi che verranno sancite dai Cittadini Sovrani di questa Terra, sono considerati indegni di calpestare il suolo che Dio e la storia hanno ad Essi concesso.

Coloro che non riconoscono questi principi sono stranieri nel mondo.

L'umano tragitto si annienta quando l'Uomo stupidamente persegue la superbia dell'ignoranza e la meschinità dell'ignavia: due doti essenziali che hanno annullato la volontà di Dio e la forza degli Imperi.

Chi dall'alto ci guida, illumini finalmente la strada affinché tutto si compia come stabilito e i bianchi Cavalieri di San Bernardo, che da tutto il mondo a noi si uniscono, ci affianchino con coraggio per espletare il compito cui siamo destinati. E così sia

Giorno 20 di Agosto 1990



*Gli STATUTI GENERALI
e i principali DECRETI
emanati nel Sovrano Principato di Seborga*

Le Leggi vengono emanate con Decreti emessi da S.A.S. il Principe di Seborga, nel rispetto degli Statuti Generali.

Le Leggi servono ad equilibrare il Diritto dei Cittadini e possono divenire condanna se intaccano le prerogative degli stessi

*Le Leggi guidano la Comunità e sono a vantaggio di ognuno quanto non sotto-
stanno al privilegio di qualcuno.*

*Le Leggi spiegano, chiarificano, vincolano, regolano i rapporti pubblici e privati
e possono essere corrette e mutate.*

*Les Lois sont données au moyen de Décrets emis par S.A.S. le Prince de Seborga,
dans le respect des Statuts Généraux de la Principauté.*

*Les Lois servent à équilibrer le droit des Citoyens et peuvent se muer en condam-
nation si elles portent atteinte aux prérogatives de ces mêmes Citoyens.*

*Les Lois guident la communauté et sont à l'avantage de chacun quand elles ne
sont pas en contradiction avec un privilège individuel.*

*Le Lois expliquent, clarifient, lient et règlent les rapport publics et privés. Elles
peuvent être corrigées et amendées.*

STATUTI GENERALI

del Sovrano Principato di Seborga

Art. 1

Seborga è un Principato libero e Sovrano, retto da norme democratiche. Il Popolo di Seborga elegge un Principe che lo governa, con le forme e nel rispetto degli Statuti Generali e della Leggi. Le elezioni sono palesi. L'eventuale astensione sancisce sempre voto favorevole.

Art. 2

Il Principato di Seborga aderisce nella forma e nello spirito alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e seguenti, alla Convenzione Internazionale dell'Aia dell'anno 1899 e del 1907, all'Atto finale della Conferenza di Helsinki dell'anno 1975 sull'autodeterminazione dei popoli.

Art. 3

La nazionalità di Seborga si acquista unicamente per diritto di nascita o per decisione Sovrana.

Art. 4

La bandiera di Seborga è formata da due parti triangolari, tranciate in banda, bianca ed azzurra.

Lo stemma di Seborga è costituito da uno scudo, con croce bianca in campo azzurro, sormontato dalla corona del Sacro Romano Impero che la storia gli ha riservato.

Art. 5

I rapporti tra il Principato di Seborga ed i suoi Cittadini, e gli Stati e Cittadini stranieri, sono regolati da Leggi e Convenzioni, fondate solo e sempre sul rispetto della Sovranità di Seborga e sul principio della reciprocità.

Art. 6

Tutti i cittadini di Seborga, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche del Principato.

Art. 7

S.A.S. il Principe viene eletto con scrutinio palese , dura in carica sette anni e può essere rieletto.

Art. 8

Il Consiglio della Corona è costituito da Cittadini, anche stranieri, che abbiano giurato fedeltà al Principato, nei limiti dei loro vincoli allo Stato straniero di appartenenza.

È sempre presieduto dal Principe, che lo convoca, ed è costituito da nove membri, cinque dei quali eletti dal Popolo e quattro nominati dal Principe.

Propone per l'approvazione degli Statuti Generali, le Leggi, i Regolamenti, le Convenzioni Internazionali.

Art. 9

Il Parlamento Generale è costituito da tutti i Cittadini di Seborga, riuniti in seduta plenaria, convocati dal Principe secondo le norme del Regolamento.

Il Parlamento Generale approva gli Statuti Generali e le Convenzioni Internazionali; elegge il Principe ed i cinque Consiglieri della Corona.

Art. 10

Il Consiglio dei Priori, unitamente ai Cavalieri della Corona approva le Leggi, i Regolamenti ed il bilancio del Principato; può essere consultato dal Principe in questioni di rapporti internazionali.

Art. 11

Tutte le vertenze aventi per oggetto diritti reali o interessi sono affidate ad arbitri scelti tra i Cavalieri della Corona.

I giudizi penali sono attribuiti al Consiglio della Corona e la sentenza viene stabilita e decretata da S.A.S. il Principe.

Art. 12

Nessun Cittadino può essere obbligato a fare o non fare, dare o non dare, se non in forza di una Legge.

Art. 13

È di grande importanza economica e di assoluta necessità per la gestione del ter-

ritorio avere banche proprie o di conduzione o comunque sottomesse al rispetto delle leggi finanziarie che regoleranno nell'avvenire il benessere del Cittadino e la sicurezza di chiunque delle stesse potrà usufruire.

Art. 14

Il massimo controllo sulla provenienza di fondi, capitali, liquidi o bene fondi che vorranno essere impiegati in qualsiasi forma e titolo nell'ambito del Principato, devono costituire, così come la garanzia sulle persone straniere che chiederanno di farne parte, il fondamentale principio di salvaguardia della Comunità in tutti i suoi particolari pratici e storici.

Art. 15

Il Principato tutela la sanità dell'ambiente e ne impedisce la deturpazione; la Legge determina modi e tempi con cui questa tutela è esercitata.

Art. 16

Tutti i cittadini devono concorrere alla vita ed alla difesa del Principato, nei limiti delle loro concrete possibilità.

Art. 17

I rapporti con gli altri Stati Sovrani, ed in particolare con l'Italia, vengono stabiliti attraverso Convenzioni Internazionali.

Le Convenzioni regolano anche i rapporti pregressi.

Art. 18

Il territorio del Principato è quello fissato in contraddittorio tra il Re di Sardegna e la Repubblica di Genova il 2 novembre 1759.



Principato di Seborga **REGOLAMENTO**

Norme relative all'art. 1 degli Statuti Generali

Art. 1

Il Popolo di Seborga, riconosciutosi – in pubblica e pacifica deliberazione – unità territoriale autonoma, in forza di oltre mille anni di storia, ha determinato di governarsi con le forme dettate dagli Statuti Generali, dal Regolamento e dalle Leggi.

Art. 2

Il Governo del Principato di Seborga è affidato ai seguenti organi:

- Il Principe eletto;*
- Il Consiglio della Corona;*
- Il Consiglio dei Priori;*
- I Cavalieri della Corona;*
- Il Parlamento Generale.*

Norme relative all'art. 2 degli Statuti Generali

Art. 3

Il Principato di Seborga riafferma i principi sanciti nelle Convenzioni e Dichiarazioni richiamate, in forza delle quali tutti i cittadini del mondo sono eguali davanti a Dio ed alla Legge, senza distinzione di censo, sesso, nascita, religione, fede politica od altro.

Norme relative all'art. 3 degli Statuti Generali

Art. 4

La nazionalità di Seborga si acquista per il fatto di essere generato o adottato da padre o madre aventi la nazionalità del Principato, ma deve essere confermata dal figlio al momento del raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

S.A.S. il Principe, con proprio Decreto, su proposta del Consigliere della Corona Segretario di Stato, può conferire la nazionalità del Principato di Seborga a cittadini stranieri, che dichiarino nelle forme richieste di rinunciare alla nazionalità fino ad allora avuta.

Art. 6

Deve essere preventivamente accertato che il Cittadino straniero, il quale desidera ricevere la nazionalità del Principato, non abbia, nel Paese di origine o in altro luogo, pendenza di alcuna natura.

Art. 7

S.A.S. il Principe può conferire la cittadinanza di Seborga a persone che con i loro atti abbiano bene meritato del Principato.

Art. 8

La cittadinanza è sempre conferita ai cittadini stranieri che vengono nominati o eletti a far parte del Consiglio della Corona.

Art. 9

La cittadinanza non conferisce la nazionalità e non attribuisce, a chi l'ha ricevuta, i diritti e le facoltà che da questa derivano.

Art. 10

In tutti i casi il nuovo cittadino deve ratificare l'accettazione della nazionalità o della cittadinanza, con la prestazione del giuramento solenne di fedeltà al Principato e di accettazione di tutte le Leggi in vigore.

Art. 11

È consentita la doppia cittadinanza, con l'avvertenza che questa non esime dalla prestazione del giuramento solenne e dall'osservanza della Legge.

Art. 12

Il giuramento richiesto per la concessione della cittadinanza non può richiedere

di tradire la cittadinanza originaria, né di fare o dire alcuna cosa che possa danneggiare il Paese di origine.

Norme relative all'art. 4 degli Statuti Generali

Art. 13

La Bandiera di Seborga deve essere esposta sull'asta della Piazza del Parlamento quando il Principe è all'estero. La Bandiera sventola in tutte le cerimonie ufficiali e nel giorno 20 agosto, festa Nazionale e ricorrenza della morte di San Bernardo di Chiaravalle.

Art. 14

Lo Stendardo è costituito dalla Bandiera, nel centro della quale è inserito lo stemma del Principato.

Lo stendardo precede ed accompagna il Principe e le altre Cariche del Principato in tutte le cerimonie ufficiali.

Art. 15

Il Sigillo di Stato è custodito dal Ministro Guardasigilli.

Rappresenta uno scudo crociato di bianco in campo azzurro, sormontato da corona di Principe del Sacro Romano Impero e circondato dal motto "Principato di Seborga" e "Sub umbra sedi".

Art. 16

Il Sigillo di Stato del Principato deve essere apposto al ogni atto ufficiale insieme con la firma del Principe e del Ministro Guardasigilli.

Norme relative all'art. 5 degli Statuti Generali

Art. 17

Il Principato di Seborga rifiuta la guerra ed ogni altra manifestazione della forza nei rapporti internazionali.

Art. 18

Il Principato stipula Convenzioni Internazionali con tutti i Paesi con i quali i propri cittadini hanno rapporti, e con quelli che desiderano averne.

Art. 19

Tutte le Convenzioni ed i Trattati Internazionali devono contenere un espresso riconoscimento della Sovranità del Principato.

Art. 20

Il Principato aderisce alla Convenzione Arbitrale internazionale di New York.

Norme relative all'art. 6 degli Statuti Generali

Art. 21

La maggiore età si raggiunge con il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 22

Nell'intervallo tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno, il Cittadino di Seborga deve dichiarare di accettare Nazionalità e Cittadinanza e di assoggettarsi alla Legge. Tale dichiarazione deve farsi a mani del Principe, in forma pubblica, sempre che non ostino gravi motivi.

Art. 23

Con la maggiore età, il Cittadino di Seborga è nel pieno possesso di tutti i diritti civili, economici e politici.

Art. 24

*I diritti civili e politici si perdono con la rinuncia alla Nazionalità o alla Cittadinanza di Seborga o per Decreto a seguito di sentenza penale.
I diritti economici si perdono con la dichiarazione di fallimento.*

Art. 25

*La Nazionalità e la Cittadinanza si perdono per Decreto, a seguito di sentenza penale, di condanna al bando perpetuo.
La Cittadinanza si perde, temporaneamente, per Decreto a seguito di sentenza penale di esilio a termine.*

Norme relative all'art. 7 degli Statuti Generali

Art. 26

Il Principe – o la Principessa – viene eletto dal Parlamento Generale di Seborga con scrutinio palese.

Art. 27

Alla scadenza del mandato, il Principe ed il Consiglio della Corona esaminano i candidati e ne scelgono due, che possiedono i necessari requisiti di onestà, serietà e capacità.

Art. 28

I candidati sono invitati a formulare, a presentare un programma dell'attività amministrativa da attuare, ed i nomi dei quattro Consiglieri della Corona di fiducia.

Art. 29

Entro i tre mesi anteriori alla scadenza del mandato, il Principe indice le elezioni generali del Principato.

Art. 30

Nel caso di vacanza del Principe, per fatti naturali o giuridici, il Consiglio della Corona individua i due candidati, secondo le indicazioni sopra riportate, quindi indice le elezioni.

Art. 31

In caso di vacanza del Principe, il governo del Principato è affidato collegialmente al Consiglio della Corona.

Art. 32

In caso di vacanza della maggioranza del Consiglio della Corona, il governo è affidato al Consiglio dei Priori, che entro sei mesi indice le elezioni generali secondo la procedura indicata.

Art. 33

All'atto dell'insediamento il Principe ed i Consiglieri della Corona prestano solenne giuramento di governare in nome di Dio e nel pieno rispetto degli Statuti Generali e della Legge.

Art. 34

Nessuna carica del Principato può essere attribuita "ad vitam" eccezion fatta per l'Ordine dei Cavalieri consacrati da S.A.S. il Principe.

Norme relative all'art. 8 degli Statuti Generali.

Art. 35

Il Consiglio della Corona è costituito da 9 cittadini di ambo i sessi, anche di nazio

nalità straniera, purché in questo caso abbiano prestato il giuramento di fedeltà al Principato.

Art. 36

Fanno parte del Consiglio della Corona, tra gli altri:

Il Ministro Segretario di Stato;

Il Ministro Guardasigilli;

Il Ministro degli Esteri;

Il Ministro delle Finanze e Tesoro.

Art. 37

All'atto dell'insediamento il Principe nomina i Ministri e conferisce le deleghe.

Nomine e deleghe possono essere sempre revocate dal Principe.

Il Cancelliere viene eletto dal Consiglio della Corona tra i propri componenti.

Art.38

Il Consiglio della Corona è convocato dal Principe, che lo presiede e che, su proposta dei Consiglieri, stabilisce l'Ordine del giorno della seduta.

Art. 39

Di tutte le sedute e delle deliberazioni assunte il Cancelliere stende processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti e conservato negli Atti Ufficiali del Principato.

Art. 40

Per ogni deliberazione vi deve essere un proponente ed un opponente, che esprimono i rispettivi punti di vista, quindi viene concessa la parola a tutti i Consiglieri ed infine il Principe conclude il dibattito e pone ai voti la proposta.

Art. 41

In caso di parità di voti, prevale il voto del Principe.

Norme relative all'art. 9 degli Statuti Generali.

Art. 42

Il Parlamento Generale del Principato è costituito da tutti i cittadini di Seborga, che abbiano o no la nazionalità del Principato, fisicamente riuniti in seduta plenaria.

Art. 43

Il Parlamento Generale viene convocato per pubblici proclami, per deliberare sugli argomenti che sono posti all'Ordine del giorno.

Art. 44

L'Assemblea è valida con la presenza di un numero di cittadini superiore alla metà degli aventi diritto, e delibera unicamente a maggioranza assoluta.

Art. 45

Gli Statuti Generali e le loro modifiche devono essere approvati da non meno di due terzi dei cittadini presenti.

Art. 46

Tutte le votazioni del Parlamento Generale sono fatte per appello nominale e sono palesi.

Art. 47

Il Principe nomina il Collegio degli Scrutatori, presieduto dal Ministro Guardasigilli, e i risultati della votazione sono trascritti a verbale negli atti ufficiali del Principato a cura del Cancelliere.

Art. 48

Ricevuto il verbale sottoscritto dal Segretario di Stato e dal Cancelliere, il Principe vi appone il Sigillo e la Sua firma, fa apporre la firma del Ministro Guardasigilli, indi proclama al Parlamento Generale i risultati della votazione.

Art. 49

Il Parlamento Generale può approvare o respingere, ma non modificare le deliberazioni che sono sottoposte al suo voto.

Art. 50

Il Parlamento Generale può approvare, con la maggioranza dei presenti, raccomandazioni ai Governanti, su mozioni proposte da cittadini.

Art. 51

Per l'elezione del Principe e dei Consiglieri della Corona e per l'approvazione del programma dell'attività amministrativa da attuare si segue la procedura ed è richiesta la maggioranza prescritta per l'approvazione degli Statuti Generali.

Norme relative all'art. 10 degli Statuti Generali

Art. 52

*Primo requisito del Priore è la Nazionalità del Principato.
L'appartenenza al Consiglio dei Priori si acquista per effetto della nascita o del-*

l'adozione del primo figlio e si conserva fino all'anno successivo a quello in cui viene a mancare l'ultimo genitore.

Art. 53

Il Consiglio dei Priori e dei Cavalieri della Corona si riunisce in seduta segreta, con la presidenza del Principe e su Sua convocazione.

Art. 54

Partecipano al Consiglio dei Priori, i Cavalieri della Corona e facoltativamente, senza diritto di voto, i Consiglieri di Stato.

Art. 55

Delle riunioni del Consiglio dei Priori è tenuto, a cura del Cancelliere Priore, processo verbale, sottoscritto dal Principe e conservato negli atti segreti del Principato.

Art. 56

Il Priore che, con il suo contegno o i suoi atti, si renda colpevole di spregio o disdoro, può essere allontanato, sospeso o anche escluso dal consiglio, su decisione del Principe.

Norme relative all'art. 11 degli Statuti Generali

Art. 57

Il Ministro Guardasigilli presiede la Giunta degli Arbitri del Principato, ed assegna a questi le vertenze sottoposte a giudizio arbitrale

Art. 58

Quando sorge vertenza tra due cittadini del Principato costoro ne sottopongono l'oggetto alla Giunta degli Arbitri.

Art. 59

Nel caso in cui sorga vertenza tra un cittadino del Principato ed uno straniero, è facoltà di quest'ultimo di accettare la decisione arbitrale.

Se viene respinta, il giudizio viene sottoposto alla Sovrana decisione del Principe.

Art. 60

Il Consiglio della Corona, presieduto da S.A.S. il Principe e costituito in Consiglio di Giustizia, procede nell'esame del comportamento del cittadino di Seborga che

abbia violato una norma di natura penale, e ne pronuncia – inappellabilmente – sentenza di colpevolezza o di innocenza.

Art. 61

S.A.S. il Principe, sulla base della sentenza di colpevolezza, decide ed enuncia la condanna del cittadino.

Ove il Principe ritenga insufficiente l'istruttoria compiuta dal Ministro Guardasigilli, ovvero ingiustificata la decisione del Consiglio della Corona, ordina la riapertura del processo.

Art. 62

Il Principe ha facoltà di grazia

Art. 63

Il Principato rifiuta l'applicazione dell'istituto dell'amnistia e del condono generale

Norme relative all'art. 12 degli Statuti Generali

Art. 64

La Legge non ha mai effetto retroattivo.

Il cittadino, che approva la legge, non può ignorarla.

Norme relative all'art. 15 degli Statuti Generali.

Art. 65

L'uomo non è mai – per propria natura – dannoso o indecoroso all'ambiente.

Art. 66

Le attività umane, nei limiti imposti dalla Legge, sono sempre consentite.

Art. 67

È sempre possibile individuare il contemperamento tra l'uomo e l'universo in cui vive ed opera. L'ambiente, privato dell'uomo, è morto.

Norme relative all'art. 16 degli Statuti Generali.

Art. 68

La vita del Principato è fatta di grandi avvenimenti e di piccole incombenze.

I cittadini devono essere sempre pronti e disponibili a rispondere quanto è necessaria la loro presenza, la loro attività, il loro contributo.

Norme relative all'art. 17 degli Statuti Generali.

Art. 69

Norme transitorie e di attuazione stabiliranno, in sede di Convenzione Internazionale con lo Stato italiano, diritti e doveri dei Cittadini del Principato rispetto agli organismi italiani deputati alla salute, all'istruzione, alla previdenza e agli altri istituti obbligatori.

Norme relative all'art. 18 degli Statuti Generali.

Art. 70

La descrizione grafica dei confini del Principato è contenuta nel "Tipo geometrico per l'Amicabile adeguamento de limiti fra Seborca, e San Remo, e fra la Seborca e Vallebona", sottoscritto dai cartografi Matteo Vinzoni e Conte d'Exilles, e conservato presso l'Archivio di Stato di Genova, Raccolta Cartografica, B.16, Seborga, n.3.



Finito di stampare
Venerdì 13 Ottobre 2000
luna piena 693